

## **PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 16 ottobre 2013, modificata il 18 marzo 2014,  
il 28 ottobre 2014 e l'11 novembre 2016

## INDICE

1. PREMESSA .....	3
2. SCOPO DELLA PROCEDURA OPC .....	3
3. DEFINIZIONI.....	3
4. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	9
5. IL COMITATO OPC .....	9
6. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE .....	9
7. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA .....	9
8. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA .....	11
9. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE .....	12
10. DELIBERE-QUADRO .....	13
11. CASI DI ESCLUSIONE.....	13
12. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONCLUSE D'URGENZA .....	14
13. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	15
14. CONTESTUALE COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA .....	16
15. COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 154-bis DEL TUF .....	16
16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	16
ALLEGATO A – Individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate .....	18

## 1. PREMESSA

La presente procedura (la “Procedura OPC”), approvata nella sua versione attuale dal Consiglio di Amministrazione della Società l’11 novembre 2016, previo parere favorevole del Comitato OPC, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03 luglio 2015 composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, aggiorna e sostituisce la Procedura OPC approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2013 e modificata il 18 marzo 2014 e il 28 ottobre 2014.

## 2. SCOPO DELLA PROCEDURA OPC

La Procedura OPC viene adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento Consob OPC, tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010<sup>1</sup> (la “Comunicazione Consob OPC”) e stabilisce i procedimenti e le regole per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società e dalle sue controllate.

## 3. DEFINIZIONI

Nella presente Procedura OPC, si intendono per:

<b>Amministratori Indipendenti:</b>	gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> e promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce ai sensi dell’art. 123- <i>bis</i> del TUF.
<b>Amministratore Non Correlato:</b>	un amministratore della Società diverso dalla controparte di un’Operazione con Parti Correlate e delle sue parti correlate.
<b>Assemblea:</b>	l’assemblea dei soci di LVG.
<b>Azionista o Socio Non Correlato:</b>	il soggetto a cui spetta il diritto di voto in Assemblea diverso dalla controparte di una specifica Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte dell’Operazione sia alla Società.
<b>Comitato OPC:</b>	il Comitato Controllo e Rischi e OPC, composto esclusivamente da Amministratori Non Correlati non esecutivi, in maggioranza Indipendenti, nominato all’interno del Consiglio di Amministrazione per le finalità di cui alla Procedura OPC, con riferimento al quale si rinvia al Paragrafo 5, anche in relazione alla nomina del Presidente.
<b>Delibera Quadro:</b>	la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione relativa a una serie di operazioni

<sup>1</sup> La Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e l’annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2010 e in Consob, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010. La Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2010 e in Consob, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2010.

	omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.
<b>Entità:</b>	una fondazione, un <i>trust</i> , una società, una <i>partnership</i> , un'associazione o altra entità, con o senza personalità giuridica.
<b>Esperto Indipendente:</b>	la persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, integrità ed indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. La sussistenza del requisito di indipendenza viene verificata dal soggetto che conferisce l'incarico, avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'esperto e: (i) la Società; (ii) il soggetto che controlla la Società; (iii) le società controllate dalla Società o collegate alla Società o soggette a comune controllo con quest'ultima; (iv) gli amministratori delle società di cui ai predetti punti (i) e (ii), ed è confermata da una dichiarazione che l'esperto rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico.
<b>Gruppo:</b>	LVG e le Società da questa Controllate.
<b>Joint Venture:</b>	un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
<b>Operazioni con Parti Correlate:</b>	qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano incluse tra le Operazioni con Parti Correlate: a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri effettivi del Collegio sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Soggetto Controllante che abbiano il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della

	<p>direzione e del controllo delle attività della Società<sup>2</sup>.</p>
<p><b>Operazioni di Importo Esiguo:</b></p>	<p>un'Operazione con Parte Correlata che, a prescindere dalla sua natura e tipologia, ossia non differenziando a seconda della tipologia dell'operazione o della categoria di parte correlata coinvolta, abbia un controvalore complessivo minore o uguale a Euro 50.000,00. Ai fini della determinazione del controvalore dell'operazione si fa riferimento ai criteri dettati dalla Consob per l'individuazione delle Operazioni di maggiore rilevanza e di cui all'art. 1.1, lettera a), dell'Allegato A alla Procedura OPC. In caso di rapporti di durata o nel caso in cui il prezzo pattuito sia da corrispondersi a rate, il superamento della suddetta soglia dovrà essere valutato con riferimento al prezzo complessivo concordato per la durata del contratto (escluse proroghe o rinnovi) o con riferimento al prezzo risultante dalla somma delle singole rate.</p>
<p><b>Operazione di Maggiore Rilevanza:</b></p>	<p>un'Operazione con Parte Correlata, come individuata nell'Allegato 3 al Regolamento Consob OPC, allegato <i>sub</i> A alla Procedura OPC.</p>
<p><b>Operazione di Maggiore Rilevanza per Cumulo</b></p>	<p>operazioni tra di loro omogenee, realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso dell'esercizio con la medesima Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, che, pur non qualificabili singolarmente come Operazione di Maggiore Rilevanza, superino, cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza individuate nell'Allegato 3 al Regolamento Consob OPC, allegato <i>sub</i> A alla Procedura OPC. A tale fine rilevano anche le operazioni compiute da Società Controllate, italiane o estere e non si computano le Operazioni Ordinarie. Sono incluse nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza per Cumulo anche le Operazioni con Parti Correlate poste in essere in attuazione di una Delibera Quadro che, sulla base del prevedibile ammontare massimo, non sia stata oggetto di un documento informativo,</p>

<sup>2</sup> I Dirigenti con Responsabilità Strategica vengono periodicamente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società, anche con riferimento a coloro che svolgono funzioni di direzione, sulla base di rapporti diversi da quello di lavoro dipendente.

	laddove tali operazioni, cumulativamente considerate, superino le previsioni dell'Allegato A.
<b>Operazione di Minore Rilevanza:</b>	un'Operazione con Parte Correlata che abbia un controvalore complessivo superiore a Euro 50.000,00, non qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza.
<b>Operazioni Ordinarie:</b>	<p>le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società o delle sue controllate e della connessa attività finanziaria e che siano:</p> <p>i) concluse “<i>a condizioni di mercato o equivalenti a quelle di mercato o standard</i>”. Per tali si intendono:</p> <p>a) le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio; b) le condizioni applicate all'esito di una procedura di acquisto o di vendita competitiva se realizzata nel rispetto delle procedure interne adottate dalla Società in linea con i principi di controllo interno e adeguatamente documentate; e/o</p> <p>ii) basate su tariffe pubbliche e/o regolamentate o su prezzi imposti;</p> <p>iii) praticate con soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.</p> <p>Sono in ogni caso considerate Ordinarie le seguenti operazioni: le prestazioni rese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla Società nei confronti della Controllata EnLabs S.r.l. e/o delle Start up;</li> <li>- da EnLabs S.r.l. alla Società e/o alle partecipate della Società e/o delle Start up, sulla base di contratti di servizi il cui valore complessivo, su base annua, sia inferiore a Euro 75.000,00. A titolo esemplificativo, si includono in tali Operazioni Ordinarie: i contratti per l'uso degli spazi nella sede di Roma, via Marsala n. 29 e/o dei relativi <i>open space</i>; la consulenza alle Start up per la predisposizione dei piani industriali e per il reperimento di risorse finanziarie; l'accesso delle Start up a eventi organizzati da EnLabs.</li> </ul>
<b>Parte Correlata:</b>	un soggetto è parte correlata alla Società se:

	<p>a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:</p> <p>i) controlla<sup>3</sup> LVG, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;</p> <p>ii) detiene una partecipazione in LVG tale da poter esercitare un'influenza notevole<sup>4</sup> su quest'ultima;</p> <p>iii) esercita il controllo su LVG congiuntamente con altri soggetti;</p> <p>b) è una società collegata di LVG;</p> <p>c) è una <i>Joint Venture</i> in cui LVG è una partecipante;</p> <p>d) è uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o un membro effettivo del Collegio sindacale, dei dirigenti con responsabilità strategiche di LVG o della controllante di quest'ultima;</p>
--	--

<sup>3</sup> Ai fini della Procedura OPC per “controllo” e “controllo congiunto”, in conformità al disposto di cui al punto 2 dell'Allegato 1 del Regolamento Consob OPC si intende: “il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica”.

<sup>4</sup> Ai fini della Procedura OPC per “influenza notevole”, in conformità al disposto di cui al punto 2 dell'Allegato 1 del Regolamento Consob OPC si intende: “L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.”

	<p>e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);</p> <p>f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;</p> <p>g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti di LVG, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.</p>
<b>Parti Correlate:</b>	i soggetti di cui all'art. 6 della Procedura OPC.
<b>Procedura OPC:</b>	la presente procedura.
<b>Regolamento Consob OPC:</b>	il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.
<b>Regolamento Emittenti</b>	il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato.
<b>Società o LVG:</b>	LVenture Group S.p.A.
<b>Start up:</b>	le società in cui LVG investe, mediante acquisizione di una quota di minoranza di capitale o mediante forme di <i>non-sole-equity seed financing</i> .
<b>Società Collegata:</b>	un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso delle società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo diretto o il controllo congiunto.
<b>Società Controllata:</b>	un'entità italiana o estera, anche senza personalità giuridica, come nel caso delle società di persone, controllata da un'altra entità direttamente o indirettamente.
<b>Stretto Familiare:</b>	quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da una delle Parti Correlate di cui ai punti a) e d) della relativa definizione. Si considera Stretto Familiare anche il coniuge non legalmente separato e il convivente; i figli e le persone a carico di una delle Parti Correlate di cui ai punti a) e d) della relativa definizione.



TUF:	il D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato.
------	---

#### **4. AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 4.1 La Procedura OPC si applica alle Operazioni con Parti Correlate concluse da LVG, direttamente o tramite Società Controllate, ad eccezione delle ipotesi di cui al successivo Paragrafo 11 (Casi di Esclusione).
- 4.2 A maggior tutela del mercato, la Società garantisce la massima correttezza sostanziale e procedurale, estendendo volontariamente gli obblighi di informativa al pubblico di cui all'art. 5 del Regolamento Consob OPC a tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza per Cumulo realizzate dalle Società Controllate. In tale ipotesi è assicurato un adeguato e tempestivo flusso informativo fra i vertici di LVG e delle Società Controllate, ai quali viene trasmessa la Procedura OPC affinché si adeguino alle previsioni ivi previste.

#### **5. IL COMITATO OPC**

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione, in occasione di ciascun rinnovo, nomina il Comitato OPC, composto da almeno tre Amministratori non esecutivi, in maggioranza Indipendenti. Il Presidente, ove non già nominato dal Consiglio di Amministrazione, viene designato a maggioranza dai membri del Comitato OPC.
- 5.2 Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato OPC, nel rispetto della presente Procedura OPC.
- 5.3 Il Comitato OPC delibera a maggioranza dei propri membri non Correlati su ciascuna Operazione con Parte Correlata portata alla sua attenzione.
- 5.4 Qualora, rispetto a una determinata Operazione con Parte Correlata, nel Comitato OPC non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati, l'Operazione stessa sarà valutata dal solo Amministratore Indipendente Non Correlato. In caso di sua assenza, la valutazione sarà sottoposta al Collegio sindacale. L'Amministratore Indipendente Non Correlato e/o il Collegio sindacale potranno farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti.

#### **6. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE**

- 6.1 Al fine dell'identificazione delle Parti Correlate la Società costituisce un apposito registro in cui queste sono iscritte (il "Registro"), che viene gestito e aggiornato, in conformità alle norme in materia di *privacy*, dalla Segreteria societaria della Società.
- 6.2 Il Registro viene compilato sulla base delle dichiarazioni rese periodicamente dalle Parti Correlate, nonché sulla base delle informazioni pubbliche e delle informazioni in possesso della Segreteria societaria della Società.
- 6.3 L'aggiornamento del Registro avviene su base semestrale e ogni qualvolta venga comunicata dalle Parti Correlate la variazione di informazioni precedentemente fornite.
- 6.4 I soggetti controllanti e gli altri soggetti di cui all'art. 114 del TUF, che siano Parti Correlate della Società, forniscono a quest'ultima le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con le medesime.

#### **7. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA**

##### **A. FASE PRELIMINARE**

- 7.1 Il soggetto competente a porre in essere (ad es. l'Amministratore Delegato se l'operazione rientra nei suoi poteri) o a deliberare (ad es. il Consiglio di Amministrazione, che agirà per il tramite del suo Presidente) l'Operazione di Minore Rilevanza (il "Soggetto Interessato") informa **tempestivamente** il Presidente del Comitato OPC sull'Operazione di Minore Rilevanza stessa mediante un'apposita relazione (la "Relazione").
- 7.2 La Relazione deve essere dettagliata e contenere tutti gli elementi per valutare le ragioni, i termini e le condizioni dell'Operazione ed essere corredata della relativa documentazione di supporto.
- 7.3 La Relazione deve essere predisposta anche con riferimento alle Operazioni Ordinarie (e, pertanto, non subordinata all'ottenimento del parere del Comitato OPC) con indicazione delle ragioni per le quali sono da considerarsi tali e fornire l'adeguata documentazione di supporto contenente elementi oggettivi di riscontro. Resta inteso che nella Relazione verranno incluse le informazioni relative alle Operazioni relative alle Start up soltanto nel caso in cui queste ultime siano qualificabili come Parti Correlate.

## **B. FASE VALUTATIVA**

- 7.4 Entro **cinque giorni** lavorativi dal ricevimento della Relazione di cui sopra il Presidente del Comitato OPC convoca il Comitato OPC, che, entro gli **otto giorni** lavorativi successivi, è tenuto a formulare - ad eccezione che per le Operazioni Ordinarie - **un parere motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza e sulla sua correttezza e convenienza sostanziale, avuto riguardo ai termini e alle condizioni proposti (il "Parere").
- 7.5 Qualora il Comitato OPC richieda al soggetto di cui al Paragrafo 7.1 ulteriori approfondimenti sull'Operazione o un'integrazione della Relazione, il suddetto termine di **otto giorni** viene prorogato di ulteriori **otto giorni lavorativi**, decorrenti dal ricevimento di quanto richiesto.
- 7.6 Il Comitato OPC può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta.
- 7.7 Il Parere viene trasmesso dal Presidente del Comitato OPC al Soggetto Interessato, che ne tiene conto al fine della decisione in merito all'Operazione con Parte Correlata. Più in dettaglio, se:
- a) il Soggetto Interessato è il Consiglio di Amministrazione, nel verbale che delibera l'Operazione con Parti Correlate dovrà fornire adeguata motivazione al compimento dell'Operazione stessa e indicazione della correttezza e convenienza sostanziale dei relativi termini e condizioni, dando atto del contenuto del Parere. Il Consiglio di Amministrazione trasmette trimestralmente al Collegio sindacale un report dettagliato sulle Operazioni con Parti Correlate poste in essere o approvate nel corso del trimestre di riferimento, specificandone le parti, il valore e l'esito del Parere a queste relativo;
  - b) se il Soggetto Interessato è un soggetto diverso dal Consiglio di Amministrazione (ad es. l'Amministratore Delegato), questi trasmette trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale un report dettagliato sulle Operazioni con Parti Correlate poste in essere o approvate nel corso del trimestre di riferimento, specificandone le parti, il valore e l'esito del Parere a queste relativo.

## **C. FASE DECISORIA**

- 7.8 Il Soggetto Interessato acquisisce il Parere e, nel caso in cui questo fosse negativo:
- a) potrà decidere di non porre in essere l'Operazione;
  - b) potrà decidere di porre comunque in essere l'Operazione. In tal caso, se:
    - i. di competenza dell'*Assemblea*, il relativo verbale dovrà indicare dettagliatamente nella relativa delibera, le ragioni per cui l'Operazione con Parti Correlate è stata posta in

- essere, esprimendosi sull'interesse sociale, sulla sua correttezza e convenienza sostanziale;
- ii. di competenza del *Consiglio di Amministrazione*, questi dovrà indicare dettagliatamente nella relativa delibera, le ragioni per cui l'Operazione con Parti Correlate è stata posta in essere, esprimendosi sull'interesse sociale, sulla sua correttezza e convenienza sostanziale;
  - iii. di competenza dell'*Amministratore Delegato*, questi dovrà tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, fornendo una relazione indicante le ragioni per cui l'Operazione con Parti Correlate è stata posta in essere, ed esprimendosi sull'interesse sociale, sulla sua correttezza e convenienza sostanziale;
  - iv. di competenza di un *soggetto diverso dall'Amministratore Delegato*, questi dovrà informare quest'ultimo fornendogli tempestivamente una relazione contenente le informazioni di cui al punto che precede.

#### **D. FASE INFORMATIVA**

- 7.9 Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF (cfr. Paragrafo 13.A), la Società, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mette a disposizione del pubblico **entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre** presso la Società e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento riepilogativo di eventuali Operazioni con Parti Correlate poste in essere in presenza di un Parere contrario del Comitato OPC. Fatti salvi gli obblighi di legge e, segnatamente dell'art. 114 del TUF e dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, tale documento deve contenere, per ciascuna Operazione: (i) l'indicazione delle parti coinvolte; (ii) l'eventuale corrispettivo; (iii) l'oggetto; (iv) le ragioni per le quali è stato deciso di porre in essere l'Operazione nonostante il Parere negativo, che viene allegato al documento stesso.
- 7.10 Nel medesimo termine il Parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al Documento Informativo, ove predisposto, e sul sito *internet* della Società.

#### **8. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA**

- 8.1 Per le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, trova applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 7, eccezione fatta per quanto segue:

##### **A. FASE PRELIMINARE**

- 8.2 Il Comitato OPC, o uno o più dei suoi componenti a ciò delegati, è coinvolto anche nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'Operazione, ricevendo dal Soggetto Interessato un flusso informativo tempestivo e completo sul loro stato, con facoltà di richiedere approfondimenti e di formulare osservazioni al Soggetto Interessato, agli organi delegati o ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

##### **B. FASE DECISORIA**

- 8.3 Le deliberazioni sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore rilevanza possono essere assunte soltanto dal Consiglio di Amministrazione (eccezion fatta per quelle soggette per disposizione di legge o di Statuto all'Assemblea), che non può delegarle.
- 8.4 Il Consiglio di Amministrazione approva l'Operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza soltanto dopo aver acquisito il Parere vincolante del Comitato OPC.

##### **C. FASE INFORMATIVA**

- 8.5 Fermi restando gli obblighi informativi di cui all'art. 114 del TUF e dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, la Società – come meglio specificato al Paragrafo 13.B – è tenuta a pubblicare, in relazione a ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza e a ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza per Cumulo, un documento informativo predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 4 al Regolamento Consob OPC, allegato *sub* B.

#### **D. RICHIESTA ALLA CONSOB DI MODALITÀ ALTERNATIVE DI CALCOLO DEGLI INDICI**

- 8.6 Qualora un'Operazione con Parti Correlate o più Operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Consob OPC siano individuate come di “maggiore rilevanza” secondo gli indici previsti dall'Allegato A e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può richiedere alla Consob modalità alternative da seguire per il calcolo degli indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

### **9. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE**

- 9.1 La decisione di sottoporre all'Assemblea la decisione o l'autorizzazione al compimento dell'Operazione con Parte Correlata è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, che non può delegarla.

#### **A. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

- 9.2 Se l'Operazione con Parte Correlata di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, il Comitato OPC formula, con le modalità di cui al paragrafo 7 che precede, un Parere non vincolante, che trasmette al Consiglio di Amministrazione affinché questi formuli la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

#### **B. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

- 9.3 Se l'Operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, la relativa proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea è approvata previo il Parere espresso dal Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione e sulla sua convenienza e correttezza sostanziale e procedurale.
- 9.4 Al Comitato OPC viene assicurato un adeguato flusso informativo con le modalità di cui al punto 8.2 che precede.
- 9.5 Se la proposta di deliberazione all'Assemblea viene formulata in presenza di un Parere negativo del Comitato OPC, fermo il disposto di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 c.c. e fermi i *quorum* di legge e di Statuto, l'Operazione non potrà essere posta in essere:
- i) se la maggioranza degli Azionisti Non Correlati in sede assembleare esprima voto contrario all'Operazione stessa;
  - ii) gli Azionisti non Correlati presenti in Assemblea rappresentino non più del 10% del capitale sociale.
- 9.6 Qualora vi siano aggiornamenti da apportare al Documento Informativo di cui al Paragrafo 13.B, la Società entro il ventunesimo giorno antecedente l'Assemblea mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti,

una nuova versione del Documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

- 9.7 Al fine della valutazione dell'assenza della correlazione verrà richiesta ai soci in apertura dei lavori assembleari un'apposita dichiarazione.
- 9.8 Il verbale dell'Assemblea dovrà indicare dettagliatamente nella relativa delibera, le ragioni per cui l'Operazione con Parti Correlate è stata posta in essere, esprimendosi sull'interesse sociale, sulla sua correttezza e convenienza sostanziale.

## **10. DELIBERE-QUADRO**

- 10.1 Per operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario da concludersi con una stessa Parte Correlata possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società e/o delle sue controllate italiane o estere delibere-quadro.
- 10.2 In ogni caso, le delibere-quadro devono avere efficacia non superiore a un anno, riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate e riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 10.3 Il Consiglio di Amministrazione deve ricevere una completa informativa sull'attuazione delle delibere quadro almeno trimestrale da parte dei soggetti deputati alla loro esecuzione.
- 10.4 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni dei paragrafi 7 e 8 che precedono, in quanto tali previsioni troveranno applicazione in occasione dell'approvazione della delibera-quadro.
- 10.5 Qualora la delibera-quadro richieda la pubblicazione del Documento Informativo (secondo il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera), le operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro stessa non sono computate ai fini del cumulo, sulla base di quanto disposto dal Regolamento Consob OPC (art. 12, comma 3).

## **11. CASI DI ESCLUSIONE**

- 11.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura OPC non si applicano:
- a) alle Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo;
  - b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo e terzo comma, c.c., con riferimento ai compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
  - c) alle deliberazioni di cui all'art. 2402 c.c., con riferimento ai compensi dei membri del Collegio sindacale di LVG.
- 11.2 Inoltre, fermi gli obblighi di informativa contabile periodica di cui all'art. 5, comma 8 del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate da inserire nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale), le disposizioni di cui alla presente Procedura OPC non si applicano:
- i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, purché siano approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
  - ii) alle Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato e/o standard. In tali ipotesi, qualora si deroghi agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermi gli obblighi di cui all'art. 114, comma 1, del TUF, LVG è tenuta a:
    - A) comunicare alla Consob, nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
    - B) specificare nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5 comma 8 del regolamento

- Consob OPC, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi di tale esclusione;
- iii) alle Operazioni con o tra società Controllate da LVG, anche Congiuntamente, a condizione che nelle società Controllate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi (come di seguito meglio definiti), di altre Parti Correlate a LVG.
- Ai fini della presente Procedura OPC, è qualificabile come significativo qualunque interesse di natura patrimoniale idoneo a creare un incentivo per LVG alla conclusione di operazioni a sé sfavorevoli, ma che consentano un rafforzamento patrimoniale della società Controllata.
- A titolo esemplificativo, e fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto, si considerano interessi significativi:
- a) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di un amministratore o un dirigente con responsabilità strategiche, qualora tale amministratore o dirigente benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società Controllate da LVG con cui l'operazione è svolta;
  - b) gli interessi dell'Entità che controlla la Società, laddove la partecipazione da essa detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'operazione Controllata da LVG abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che la stessa detiene nella Società;
  - c) gli interessi qualunque sia il valore economico individuabile nell'operazione come valutati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società con riferimento ad ogni singola eventuale operazione.
- Al contrario, non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le sue Controllate.

## 12. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONCLUSE D'URGENZA

- 12.1 Nel caso in cui lo Statuto lo preveda, in caso di comprovate ragioni di urgenza, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare (o che dall'Assemblea debbano essere autorizzate) possono essere concluse in deroga alla procura di cui ai paragrafi 7 e 8 che precedono.
- 12.2 In tale caso, se l'Operazione è di competenza dell'Amministratore Delegato o di un eventuale Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne viene tempestivamente informato e informa a sua volta il Presidente del Collegio sindacale.
- 12.3 Ferma l'efficacia delle Operazioni poste in essere con le modalità di cui sopra, le stesse sono oggetto di trattazione nel primo Consiglio di Amministrazione utile, affinché predisponga una relazione da sottoporre all'attenzione della prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all'Operazione stessa, nella quale ne verranno illustrate le ragioni dell'urgenza e le condizioni.
- 12.4 La suddetta relazione, ovverosia il documento informativo di cui al Regolamento Consob OPC nel caso si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, affinché questa assuma una deliberazione non vincolante al riguardo.
- 12.5 Il Collegio sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.
- 12.6 Entro il **giorno successivo** a quello dell'Assemblea la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dagli Azionisti Non Correlati.

### 13. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

#### A. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO EX ART. 114, PRIMO COMMA, TUF

- 13.1 In occasione di un'Operazione con Parti Correlate soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1, del TUF, la Società, nel comunicato da diffondere al pubblico include anche le seguenti informazioni:
- i) l'indicazione della controparte dell'Operazioni con Parti Correlate e la descrizione della natura della correlazione;
  - ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione con Parti Correlate;
  - iii) se l'Operazione con Parti Correlate supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato A e l'eventuale pubblicazione del documento informativo di cui *infra*;
  - iv) la procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e, in particolare, se la Società di è avvalsa di un caso di esclusione di cui al precedente Paragrafo 11;
  - v) l'eventuale approvazione dell'Operazione con Parti Correlate nonostante il Parere contrario del Comitato OPC.

#### B. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA O DI MAGGIORE RILEVANZA PER CUMULO

- 13.2 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Operazioni di Maggiore Rilevanza per Cumulo, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC, Allegato *sub* B alla Procedura, (il "Documento Informativo").
- 13.3 Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro **sette giorni** dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora questi deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro **sette giorni** dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
- 13.4 In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza per Cumulo, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico **entro quindici giorni** dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.
- 13.5 Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro **quindici giorni** dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine la Società impartisce le istruzioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.
- 13.6 Gli eventuali Pareri del Comitato OPC, del Collegio sindacale e di Esperti indipendenti devono essere pubblicati in allegato al Documento Informativo e sul sito *internet* della Società. Con

riferimento ai pareri degli Esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 2 del Regolamento Consob OPC, motivando tale scelta.

- 13.7 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70 e/o 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 2 del Regolamento Consob OPC e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni richieste in due documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

#### **C. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA AL PUBBLICO**

- 13.8 La Società, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC fornisce, nella Relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, ai sensi dell'art. 2391-*bis* c.c. le seguenti informazioni:

- a) le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) le altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo;
- c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo nel periodo di riferimento.

- 13.9 Tali informazioni sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi del presente articolo, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

#### **14. CONTESTUALE COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA**

- 14.1 La Società contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti ed i pareri indicati nei precedenti paragrafi mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies* del Regolamento Emittenti.

#### **15. COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 154-*bis* DEL TUF**

- 15.1 Le procedure per l'adempimento degli obblighi informativi in relazione alle Operazioni con Parti Correlate garantiscono il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'art. 154-*bis* del TUF.
- 15.2 A tal fine le informazioni relative alle Operazioni con Parti Correlate sono altresì fornite periodicamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

#### **16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- 16.1 La Procedura OPC entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sue eventuali modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, acquisito il parere motivato favorevole del Comitato OPC.
- 16.2 La Procedura OPC è pubblicata senza indugio sul sito *internet* della Società, fermo l'obbligo di pubblicità anche mediante riferimento al sito medesimo nella Relazione annuale sulla gestione.
- 16.3 Il Collegio sindacale vigila sulla conformità della Procedura OPC alla disciplina applicabile, nonché sulla sua osservanza da parte dei relativi destinatari e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del codice civile, ovvero dell'art. 153 del TUF. In particolare, il Collegio sindacale valuta



la conformità della Procedura OPC al Regolamento Consob OPC in occasione dell'esame o approvazione delle singole Operazioni con Parti Correlate.

- 16.4 La Procedura OPC è sottoposta a verifica e aggiornamento con cadenza almeno triennale, anche in considerazione dell'assetto organizzativo e degli assetti proprietari della Società.
- 16.5 Nel caso in cui all'esito della verifica si ritenga di non procedere ad alcuna modifica, sarà comunque richiesto il parere del Comitato OPC.

## ALLEGATO A – Individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della Società o del ramo di azienda acquisiti.

- 1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.
  - 1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1. e 1.2. per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).
  - 1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1., ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1., 1.2. e 1.3., i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
- 2 Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento Consob, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.